

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	4

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.**

**Atto n. 109.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, avverte che i gruppi di Fratelli d'Italia e del Partito

Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di riprese audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono stati trasmessi il 6 febbraio scorso, mentre il parere del Consiglio di Stato è pervenuto l'8 marzo scorso. Le Commissioni possono pertanto procedere all'espressione del prescritto parere.

Avverte che con il collega on. Amich, relatore per la IX Commissione, è stata predisposta una proposta di parere che tiene conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, che è in distribuzione ed è disponibile anche su GeoCom (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani nel corso della quale le Commissioni procederanno all'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 10.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto del Governo 109.**

**PROPOSTA DI PARERE**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto del Governo n. 109);

visti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata;

preso atto dei contenuti del ciclo di audizioni informali svolte;

premesso che lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e che, in particolare, l'articolo 1, composto da quarantuno commi, reca modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMA);

considerate le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi *media* audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi *media* in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

ritenuto che sarà utile in futuro rivisitare e adeguare le nozioni di « produttore indipendente » e di « programma sonoro e audio generati dall'utente »;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la cosiddetta

*cancel culture*, ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di *media* e dei fornitori di piattaforme di condivisione di *video* o anche solo *audio*;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di *media* diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

ritenuto opportuno un intervento volto a una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo ai fornitori di servizi lineari e a richiesta;

ritenuto allo stesso tempo importante salvaguardare e implementare la sotto quota da destinare ad opere di espressione origi-

nale italiana, anche con riferimento alle opere di animazione e ai documentari;

richiamata l'importanza della lotta contro la pirateria, che colpisce l'intera filiera e mette a repentaglio imprese e posti di lavoro, e in questa prospettiva ritenendo necessaria l'assunzione di specifiche misure per contrastare un'attività illecita complessa e insidiosa, legata all'uso improprio delle VPN (*Virtual Private Network*);

considerata l'opportunità, anche alla luce delle risultanze delle audizioni, di rimodulare i limiti edittali delle sanzioni,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. inserire norme di prevenzione e di sanzione dell'uso illegittimo delle VPN;

2. all'articolo 1, comma 3, al numero 15, sopprimere le parole da: « e dopo » fino alla fine del numero;

3. all'articolo 1, comma 3, al numero 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, alla medesima lettera *eee*), dopo le parole: "relazione a programmi" sono aggiunte le seguenti: "audiovisivi o radiofonici" »;

4. all'articolo 1, comma 4, inserire fra i principi a tutela degli utenti, anche in conformità di quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI) (*vedi Annesso 1*), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI) (*vedi Annesso 2*), quelli originati in via esclusiva dal lavoro

umano (HI) (*vedi Annesso 3*) e quelli realizzati tramite *deepfake* (DFAI) (*vedi Annesso 4*);

5. all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, introdurre specifici riferimenti alla tutela e alla promozione del pluralismo interno nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia offerti da fornitori di servizi privati, al fine di assicurare a tutti i soggetti politici, nel rispetto della libertà costituzionale di stampa e dell'autonomia della linea editoriale, l'accesso e il confronto imparziale e paritario ai programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche;

6. introdurre specifici riferimenti, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, al rilievo premiale dell'adozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia di sistemi di tracciamento e certificazione digitale circa la provenienza dei dati, delle notizie e delle informazioni;

7. all'articolo 1, comma 25, sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) il comma 7 è sostituito dal seguente: "I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di carattere generalista sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva" »;

8. sempre in relazione all'articolo 1, comma 25, verificare la sostenibilità dell'obbligo di ciascun operatore di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione in luogo del codice unico approvato dall'AGCom;

9. all'articolo 1, medesimo comma 25, lettera *e*), inserire tra le autorità che devono prestare l'intesa anche l'autorità delegata per le politiche per la disabilità;

10. all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), sopprimere le parole: « e radiofonici »;

11. all'articolo 1, comma 26, sopprimere la lettera *b*);

12. all'articolo 1, comma 35, lettera *e*), capoverso comma 11-*bis* sostituire le

parole « 5 anni » con le seguenti « 10 anni » e specificare che tale termine decorre dall'effettivo inizio dell'uso e non dall'emana- zione del bando;

13. all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « produzione » aggiungere le seguenti: « (comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere origi- narie di altri Stati membri dell'Unione eu- ropea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovun- que prodotta) »

14. all'articolo 1, comma 37, capoverso art. 54, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La medesima Autorità precisa con proprio provve- dimento le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del introito netto an- nuo ». Tale precisazione dovrà valere per tutto il testo, ovunque necessario a fini di calcolo degli obblighi di programmazione e investimento;

15. con riferimento generale agli obblighi d'investimento e programmazione previsti dagli articoli 53-55 e 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, di valutare una razionalizzazione e rimodulazione in ter- mini di maggiore flessibilità e certezza de- gli adempimenti posti in capo agli opera- tori;

16. valutare al contempo un'ulte- riore implementazione delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, a tal fine rimodulando le quote d'investimento come segue:

quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:

una rimodulazione al 10 per cento della quota di cui all'articolo 54,

comma 1, e al 60 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 2;

una rimodulazione al 1.75 per cento della sottoquota di cui all'articolo 54, comma 3, primo periodo;

quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

una rimodulazione al 16 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b*);

una rimodulazione al 70 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 8;

una rimodulazione al decimo della sottoquota riservata alle opere cine- matografiche di cui al medesimo comma 8;

17. nel predetto ambito delle dispo- sizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedere spe- cifiche misure per garantire l'investimento e la programmazione con apposite sotto- quote per:


i documentari;

le opere di animazione;


18. prevedere che nella relazione annuale dell'AGCOM alle Camere sia dato conto dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espres- sione originale da parte dei fornitori di servizi *media* e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;

19. sia uniformata la disciplina re- lativa agli obblighi e ai divieti di contenuti lesivi tra fornitori di servizi *media* e audio- visivi (previsti dal *Digital Service Act*) e piattaforme per la condivisione di video.

*Annexo 1*



Annesso 2



*Annexo 3*



*Annexo 4*

